



COPIA

COMUNE DI CISTERNINO

Provincia di Brindisi

AFFARI GENERALI

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 158	OGGETTO: <i>Disciplina degli orari dei piccoli intrattenimenti musicali presso esercizi di somministrazione al pubblico e circoli privati.</i>
02/08/2012	

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza N. 70 dell'11/05/2011 avente ad oggetto "*Disciplina degli orari dei piccoli intrattenimenti musicali presso esercizi di somministrazione al pubblico e circoli privati*";

RAVVISATA l'opportunità di introdurre una nuova disciplina in materia;

PRESO ATTO, quindi, della necessità di disciplinare in maniera più puntuale le attività di intrattenimenti musicali che si svolgono sia all'interno che all'esterno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTO il T.U. leggi di pubblica sicurezza, R.D. n. 773/1931 e relativo Regolamento di esecuzione R.D. n. 635/1940;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*";

VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";

VISTE le linee guida applicative del richiamato D.P.C.M. n. 215/1999 emanate dall'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente);

VISTA la L.R. 12 febbraio 2002, n. 3, recante norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico;

ORDINA

1. Negli esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è consentita la diffusione di musica di sottofondo, a mezzo di apparecchi meccanici, elettronici ed elettroacustici dalle ore 9,00 fino alle ore 22,00 nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 Maggio) e dalle ore 9,00 alle ore 24,00 nel periodo estivo (dal 1° Giugno al 30 Settembre) esclusivamente all'interno dei locali sede dell'attività, nel rispetto dei limiti di rumorosità indicati dalle norme vigenti in materia, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte, salvo l'accesso al locale, ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno del locale, con

divieto assoluto di posizionare gli apparecchi di diffusione sonora all'esterno dell'esercizio. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

2. I trattenimenti musicali dal vivo, da effettuarsi con l'utilizzo di strumenti musicali, o gli intrattenimenti con musica riprodotta con l'uso di apparecchi radio, stereo, apparecchiature di vario tipo di diffusione sonora o con l'intervento di un disk Jockey, potranno essere effettuati, in ausilio all'attività prevalente di somministrazione, come segue:

- dalle ore 19,00 alle ore 24,00 sia all'interno che all'esterno del locale su aree private di pertinenza dello stesso esercizio che su suolo pubblico regolarmente autorizzato.

E' data facoltà al Sindaco, a specifica istanza, di rilasciare autorizzazioni in deroga per il protrarsi dell'orario oltre le ore 24,00.

Il trattenimento musicale, all'interno e all'esterno del locale, non dovrà arrecare disturbo alla quiete pubblica e dovrà essere osservata ed applicata la normativa vigente prevista contro l'inquinamento acustico.

E' considerato intrattenimento musicale la diffusione comunque di musica all'esterno del locale qualora le porte risultino aperte, pur in assenza di diffusori all'esterno del locale stesso.

4. L'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali, di cui all'art. 69 del TULPS, è soggetta a preventiva presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., corredata, oltre a quanto già previsto dalla normativa del settore, da una dichiarazione sostitutiva che attesti l'avvenuta verifica da parte di tecnico competente in acustica iscritto nell'apposito elenco regionale, delle caratteristiche tecniche dell'impianto elettroacustico da utilizzarsi e della conformità dello stesso ai limiti di pressione sonora in ambiente interno, esterno ed abitativo previsto dalla legislazione vigente, nonché dalla copia del contratto stipulato dal richiedente con il personale di agenzia di sicurezza.
5. I titolari o gestori degli esercizi pubblici qualora intendono svolgere attività di piccoli intrattenimenti, possono, per garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana connessa allo svolgimento della propria attività ampliata a stipulare contratti con istituti di vigilanza o agenzie di sicurezza riconosciute, affinché in occasione dell'intrattenimento personale della stessa sia presente all'interno o all'esterno del locale in numero adeguato allo scopo.
6. L'attività di piccoli trattenimenti deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio, compresa quella eventualmente esterna di pertinenza dell'esercizio o su suolo pubblico regolarmente autorizzato e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo del trattenimento mediante la realizzazione di apposite sale.

7. L'attività di piccoli trattenimenti deve essere esercitata in forma secondaria e complementare rispetto alla somministrazione, è vietato il pagamento del biglietto di ingresso o l'aumento del prezzo della consumazione. E' vietata la pubblicizzazione del trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione.
8. Durante lo svolgimento dei trattenimenti dovranno evitarsi affollamenti di persone che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità. E' consentito un afflusso, di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza come di seguito: è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 1 persona per mq di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per mq. per superficie di somministrazione in aree esterne.
9. Il titolare o gestore del pubblico esercizio, ove vengono effettuati piccoli trattenimenti, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 *"Regolamento requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"* deve tenere a disposizione, presso il locale, la relazione redatta da parte di tecnico competente in acustica (legge 447/95), iscritto nell'apposito elenco regionale, che attesti la conformità dell'impianto ai limiti di esposizione al rumore previsti dalla legislazione vigente in materia.
10. Nel caso si rendesse necessario effettuare presso l'esercizio pubblico controlli da parte di tecnici dell'ARPA provinciale per la verifica dell'osservanza del suddetto D.P.C.M. n. 215/99 e venga accertato il superamento dei limiti di esposizione al rumore rispetto a quanto attestato nella dichiarazione di cui al precedente punto 9, i relativi oneri saranno addebitati al titolare dell'esercizio pubblico oggetto dell'accertamento.
11. La detenzione di apparecchi televisivi nei pubblici esercizi, che non comportano l'aumento del prezzo della consumazione e senza che ci sia apprestamento di elementi necessari che configurino una trasformazione del locale, non è soggetta alla presentazione della SCIA. E' soggetta al rilascio dell'autorizzazione ex art. 69 Tulp, quando si tratta di pay-tv con aumento del prezzo delle consumazioni e dell'autorizzazione ex art. 68 Tulp, previo rilascio agibilità ai sensi dell' ex art. 80 del Tulp, quando oltre alla presenza della pay-tv vi è il pagamento di un biglietto di ingresso ed una sala appositamente attrezzata.
12. Nel centro storico gli intrattenimenti musicali o i trattenimenti musicali dal vivo su area esterna pubblica autorizzata, o privata di pertinenza dell'esercizio, possono essere effettuati solo nelle piazze Vittorio Emanuele II, Pellegrino Rossi, Mazzini e nella via La Fiera.

Nelle restanti Vie del Centro storico sarà consentito effettuare trattenimenti musicali dal vivo all'esterno del locale, su area pubblica regolarmente autorizzata o su area privata di pertinenza dell'esercizio pubblico, senza alcuna strumentazione di amplificazione.

"Il Centro Storico", ai fini dell'applicazione della presente ordinanza in campo commerciale resta così delimitato: Piazza Marconi, Corso Umberto I°, Via Roma, Via Mulini Vecchi, Via San Quirico, Piazza Garibaldi, specificando che dette Vie si intendono escluse dalla zona Centro Storico per far parte del rimanente territorio comunale.

13. IL titolare o gestore di pubblico esercizio potrà organizzare nel periodo 1° Giugno-30 Settembre un massimo di 10 trattenimenti musicali.

I trattenimenti musicali non saranno autorizzati se programmati, nella stessa zona, in concomitanza con altre manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale od in collaborazione con la stessa.

14. Nel caso l'attività di intrattenimento musicale o la diffusione di musica di sottofondo determini disturbo alla quiete pubblica accertata dagli organi di vigilanza o segnalati dai cittadini, anche in considerazione dell'ubicazione del locale, zona centro storico, edifici sottostanti ad abitazioni, alberghi, B&B, ospedale, e qualora sia accertato il superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore, previsti per legge, gli orari di svolgimento di dette attività potranno essere ridotti o revocati ai singoli esercenti.

15. Gli intrattenimenti musicali nei circoli privati possono essere effettuati:

- dalle ore 19,00 alle ore 24,00;

E' data facoltà al Sindaco, a specifica istanza, di rilasciare autorizzazioni in deroga per il protrarsi dell'orario oltre le ore 24,00.

16. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e i circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, debbono rispettare i parametri ed i limiti di diffusione sonora sia interni che esterni stabiliti da tutte le norme di legge e regolamentari in materia, indipendentemente dal fatto che l'attività si svolga al chiuso o all'aperto.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 17 bis del TULPS del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/1981, nonché di quanto prescritto dalle disposizioni di cui alla Legge n. 447/1995.

Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare e rispettare la presente ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di Legge e di Regolamenti.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate le disposizioni previste dalla precedente ordinanza sindacale n. 70 dell'11/05/2011.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e farlo osservare.
3. Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per motivi di disturbo alla quiete pubblica.
4. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 è il Sindaco del Comune di Cisternino; alla medesima autorità pervengono i proventi dai pagamenti previsti.
5. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune e nel sito internet istituzionale.
6. Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare e rispettare la presente ordinanza
perseguendo i trasgressori a termini di Legge e di Regolamenti.
7. Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando Polizia Municipale e al
Comando Stazione Carabinieri di Cisternino.
8. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
Giurisdizionale al T.A.R.Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

F.to Donato Baccaro

Pubblicato dal _____ al _____

Il Messo Il Segretario Generale
